

COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME
ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. ANNO 2007

ALIQUOTA ORDINARIA	confermata 5 per mille per tutti gli immobili, comprese le aree fabbricabili e gli immobili inagibili/inabitabili, ad esclusione di quelli soggetti alle aliquote di seguito indicate.
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE	confermata 4 per mille
ALIQUOTA MAGGIORATA	confermata 6 per mille per gli alloggi (e relative pertinenze) non adibiti ad abitazione principale, indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione, alla vendita, o tenuti a disposizione per villeggiatura o altro, ad esclusione delle abitazioni che scontano l'aliquota ridotta.
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	confermata €200,00.-
	confermata €258,23.- per soggetti oltre i 65 anni con reddito complessivo familiare inferiore ad €10.329,14 annui.

FABBRICATI:

Confermata anche per l'anno 2007 l'assimilazione all'abitazione principale per le seguenti fattispecie:

➤ ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL II° GRADO ED AFFINI DI I° GRADO se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente (situazione da dimostrarsi con esibizione di copia del contratto di comodato gratuito registrato o dichiarazione sostitutiva di atto notorio).	aliquota 4 per mille e detrazione per abitazione principale
➤ UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.	
➤ UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.	
➤ ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI , con patto di futura vendita.	
➤ UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO , a condizione che non risultino locate.	detrazione per abitazione principale
➤ UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN LOCAZIONE PER UN PERIODO MINIMO DI UN ANNO A SOGGETTI RESIDENTI NEL COMUNE , che la utilizzino come abitazione principale (situazione da dimostrarsi con presentazione di copia del contratto di locazione registrato).	aliquota 4 per mille non ammesse detrazioni
➤ ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI , con contratto registrato di locazione a residente.	aliquota 4 per mille per locazione e detrazione per abitazione principale
➤ PERTINENZE CLASSIFICATE O CLASSIFICABILI NELLE CATEGORIE CATASTALI C2, C6 E C7 (ES. CANTINE, BOX, POSTI MACCHINA, ETC.) destinate ed utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (o assimilate ad abitazione principale da Regolamento o norma di Legge), anche se non appartenenti allo stesso fabbricato.	aliquota 4 per mille e detrazione solo per la quota non già assorbita dall'abitazione principale

AREE FABBRICABILI/ RISTRUTTURAZIONI/ EDIFICAZIONI IN CORSO:

Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Al fine di ridurre l'insorgenza di contenzioso e di favorire l'individuazione di una base certa per il calcolo del tributo, il Consiglio comunale ha fissato per l'anno 2007 i seguenti valori:

Zona	DESCRIZIONE	Indice fabbr. PRG	Indice convenz. attribuito	Valore al mq. anno 2007			Val. 2007 - 10% L. Gilmozzi*		
				Castello	Molina e Predaia	Stramentizzo	Castello	Molina e Predaia	Stramentizzo
B	Aree residenziali di completamento	1,5	1,5	285,30	216,83	85,59	256,77	195,15	77,03
C	Aree residenziali di espansione estensiva	1,2	1,2	228,24	173,46	68,47	205,42	156,12	61,62
C	Aree residenziali di espansione estensiva	1,5	1,5	285,30	216,83	85,59	256,77	195,15	77,03
H	Zone per esercizi alberghieri	2,5	0,8	152,16	115,64				
D1	Zone produttive esistenti e di completam.	4,5	0,4	76,08	57,82				
D2	Zone produttive di nuovo impianto	4,5	0,4	76,08	57,82				
D3	Zone miste produttive e commerciali	4,5	0,4	76,08	57,82				
F1	Zone per attr. pubbliche e di uso pubblico	1,2	1,2	114,12	86,73				

Il consiglio comunale ha deliberato diverse percentuali di abbattimento dei valori, rapportate all'effettiva possibilità edificatoria delle aree, applicabili a determinate categorie di particelle che presentano caratteristiche particolari.

* Con riferimento alla L.P. 16/2005 ("Legge Gilmozzi"), ha previsto inoltre un abbattimento del 10% del valore, da applicarsi a tutte le aree a destinazione residenziale, escluse le PEA e le aree per cui sia già stata rilasciata concessione edilizia prima dell'entrata in vigore di tale Legge.

L'imposta, sugli immobili in ristrutturazione o in via di edificazione, deve essere calcolata sul valore dell'area equivalente.

DENUNCE E COMUNICAZIONI:

Nonostante quanto stabilito dal D.L. 223/2006, si conferma che **per le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2006** (compravendite, donazioni, o altre variazioni), **sussiste ancora l'obbligo di darne comunicazione all'Ufficio Tributi, su apposito modello**, con la sola indicazione dell'unità immobiliare interessata alla variazione, **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui la variazione è avvenuta (30 giugno 2007). In base al Regolamento comunale, **l'omissione della comunicazione è punita con**

una sanzione pari ad €103,29.- per ciascuna unità immobiliare omessa.

VERSAMENTI:

L'I.C.I. è versata autonomamente da ogni contribuente, arrotondando l'importo totale dovuto all'Euro inferiore o superiore (0,50= Euro superiore). Il versamento non deve essere effettuato quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad €12,00.

L'imposta dovuta deve essere versata in due rate (pari al 50%), la prima entro il 16 giugno (acconto) e la seconda entro il 16 dicembre (saldo); oppure in unica soluzione entro il 16 giugno.

I versamenti I.C.I. possono essere eseguiti con il modello F24, oppure utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale intestati al Concessionario del servizio di riscossione:

RISCOSSIONE UNO S.P.A. - VIA DEGASPERI 37 - 38015 LAVIS c/c postale nr. 179382

COME SI CALCOLA L'I.C.I.

➤ BASE IMPONIBILE:

- Fabbricati:

$\left(\begin{array}{c} \text{RENDITA} \\ \text{CATASTALE} \end{array} + \begin{array}{c} 5\% \\ \text{rivalutaz.} \end{array} \right) \times$	MULTIPLICATORE:		=	BASE IMPONIBILE
	cat. A, B, C (abitazioni, cantine, ecc.) escluse cat. A/10 e C/1	x 100		
	cat. A/10 (uffici e studi) e cat. D (alberghi, fabbriche, ecc.)	x 50		
	cat. C1 (negozi e botteghe)	x 34		

- Aree fabbricabili:

$\left(\begin{array}{c} \text{VALORE AL MQ.} \\ - \end{array} \begin{array}{c} \text{EVENTUALE \% ABBATTIMENTO} \\ \text{per caratteristiche area} \end{array} \right) \times$	mq.	=	BASE IMPONIBILE
---	-----	---	-----------------

➤ CALCOLO IMPOSTA:

BASE IMPONIBILE (vedi sopra)	x	ALIQUOTA	:	1000	=	I.C.I. ANNUA
---------------------------------	---	----------	---	------	---	--------------

L'importo da versare deve poi essere ripartito in base alla quota di possesso (in caso di più comproprietari) e deve tenere conto dei mesi di possesso (in caso di acquisto, vendita, ecc. in corso d'anno. NB: se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, il mese si computa per intero).

In caso di abitazione principale o fabbricati assimilati, si sottrae dall'imposta dovuta la relativa detrazione, da dividere in parti uguali tra i contribuenti dimoranti nell'appartamento (indipendentemente dalle percentuali di possesso) e da rapportare ai mesi di possesso.

Tutte le informazioni e la modulistica relative all'I.C.I. possono essere richieste presso l'Ufficio Tributi di Castello (0462/340013) oppure presso l'Ufficio Tributi Intercomunale (0462/237513). Si ricorda che nessun calcolo o compilazione dei bollettini verranno eseguiti dagli impiegati del servizio.